

SENATO DELLA REPUBBLICA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1958

(70ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BENEDETTI**

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche alla legislazione sulle farmacie »
(2343) (D'iniziativa dei senatori Sibille ed altri)
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 653, 654, 657, 659
BOCCASSI	656
CARELLI	653, 656
MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	656
NACUCCHI	655
SIBILLE	655
ZELIOLI LANZINI, relatore	653, 657

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: *Alberti, Angrisani, Benedetti, Boccassi, Calanti, Cusenza, Lorenzi, Mastrosimone, Nacucchi, Pastore Raffaele, Samèk Lodovici, Sibille, Terragni, Tibaldi, Trigona della Floresta e Zelioli Lanzini.*

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Carelli.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Mott.

BOCCASSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sibille ed altri: « Modifiche alla legislazione sulle farmacie » (2343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sibille ed altri: « Modifiche alla legislazione sulle farmacie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI. Avrei una proposta da fare. Il disegno di legge che dobbiamo esaminare è un provvedimento pressochè completo, ma di difficile attuazione in questa legislatura.

Pertanto, poichè la classe dei farmacisti rurali attende la soluzione di alcuni problemi che riguardano la loro attività, io proporrei di stralciare dal disegno di legge gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 per trattare la parte che riguarda le farmacie rurali, salvo poi a discutere in prosieguo di tempo i rimanenti articoli.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Non sono d'accordo col senatore Carelli; secondo me il problema delle farmacie non può essere trattato che nel suo complesso. Esso si dibatte da lungo tempo, e anche di recente nel novembre 1957, alcuni deputati hanno presentato un disegno di legge nel quale si chiede praticamente l'abolizione del concorso. Siccome vi è una serie innumerevole di laureati in farmacia disoccupati, i quali finiscono magari in un laboratorio mentre avrebbero attitudine per la professione libera, cerchiamo — dice in sostanza il

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)70^a SEDUTA (27 febbraio 1958)

provvedimento presentato alla Camera dei deputati — di abolire i concorsi, perchè essi sono delle burlette che non fanno altro che favorire coloro che hanno più anzianità e maggiori titoli. Studieremo il problema anche sotto lo aspetto delle farmacie rurali; potremo così potenziarle dando loro modo di vivere decorosamente e nello stesso tempo renderemo più agevole il servizio dei farmacisti rurali i quali, non trovandosi in un grande centro, non possono avere tutte le specialità e quindi non possono prestare un'assistenza completa agli assistiti che — non bisogna dimenticarlo — nei paesi rurali sono molto numerosi.

Aggiungo che è mio vivo desiderio sentire l'opinione dei colleghi sulla questione del concorso di cui ho parlato, su quella della trasferibilità, sulla questione delle piante organiche; tutti argomenti ai quali il proponente senatore Sibille ha accennato nella sua esauriente relazione, ma che ha proposto con schemi e non con articolazioni vere e proprie.

PRESIDENTE. Comunico che sul provvedimento in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere, che riguarda particolarmente le farmacie rurali:

« Il disegno di legge ammette il diritto dei titolari di farmacie rurali a percepire un'indennità in alcuni casi fissa, variabile entro certi limiti in altri. Alla copertura di tale onere si dovrebbe provvedere con i contributi delle farmacie che certo non sono sufficienti e con i versamenti in caso di trapasso, nonché con una percentuale sul prezzo dei medicinali non superiore allo 0,50 per cento. Ora la legge non dice come si provvede alla copertura dell'onere se dalle fonti previste non si ricavano i mezzi per il pagamento dei contributi stabiliti. Da questo punto di vista si pone il problema della copertura. Si fa osservare poi che le cessioni di farmacie non saranno molto frequenti, e che quindi il grosso della spesa dovrà essere fronteggiato con la tassa sui medicinali; è contro la tradizione delle buone regole finanziarie istituire imposte o tasse per far fronte a particolari erogazioni (imposta di specie). Sembra infine poco giusto il principio che si ammetta la cessione di farmacia che percepisce un sussidio

fisso. L'esistenza del sussidio è compatibile con una concessione amministrativa, molto meno con la proprietà di un diritto commerciale: è infatti assolutamente contro la stessa logica che si possa vendere il diritto ad esercitare un certo commercio (o professione che sia) per il quale lo Stato interviene ad integrare i guadagni ritenendoli insufficienti. Questi i motivi di opposizione che la Commissione formula dal punto di vista della copertura e dell'opportunità del provvedimento.

Dal punto di vista finanziario si osserva poi che il fondo per l'indennità di residenza, di cui all'articolo 12, è alimentato, prevalentemente, con il contributo da versarsi dalle aziende autorizzate alla produzione o all'importazione delle specialità medicinali. In tal modo non solo si aggrava il costo di esercizio delle aziende stesse, sottraendo redditi all'imposizione diretta, ma si aggiunge un nuovo onere extra fiscale a carico di alcune aziende, rendendo più gravosa per le stesse l'applicazione del tributo mobiliare. In ogni caso comunque è evidente l'opportunità di modificare l'ultimo comma dell'articolo 4 per chiarire che tutti gli atti di concessione per l'apertura e l'esercizio delle farmacie continuano ad essere soggetti alla tassa di concessione governativa, adottando questa formula: " I provvedimenti di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie e le autorizzazioni prefettizie a seguito di trasferimento di proprietà sono soggetti alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 21 della tabella (Allegato A) del testo unico 20 marzo 1953, n. 112, delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative ". È opportuno inoltre stabilire che il trasferimento del diritto di esercizio delle farmacie è soggetto a tassa di registro, indipendentemente dalla cessione dei mobili, dell'attrezzatura e dei medicinali, con l'aliquota almeno del 4 per cento da applicarsi sul valore che si predetermina capitalizzando al tasso non superiore al 3 per cento la media dei redditi imponibili accertati per l'ultimo triennio. La Commissione osserva poi che il passaggio delle quote sociali dovrà essere meglio regolato: anzitutto agli effetti della tassa, secondariamente agli effetti della responsabilità dei titolari nel caso di società a re-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)70^a SEDUTA (27 febbraio 1958)

sponsabilità limitata, ed infine per far conciliare i concetti di cui all'articolo 4 con quelli informatori delle società.

Indipendentemente da tutto ciò la Commissione si permette di osservare anche: a) che non può prevedersi l'obbligatorietà del versamento a mani di un notaio che roga l'atto di trapasso per i trapassi *mortis causa* (articolo 7) e che anche per i trapassi per atto tra vivi nessuna legge impone l'atto notarile; b) che nessuna norma è dettata per evitare la duplice professionalità in due province; c) che l'articolo 6, comma quarto, è assolutamente anticostituzionale, perchè l'esclusione di ogni impugnativa non è concessa ».

NACUCCHI. Premetto che io, quale estensore del parere presso la Commissione della giustizia, mi sono dichiarato favorevole al disegno di legge; naturalmente noi non ci siamo occupati di questioni finanziarie, perchè avremmo invaso un campo non nostro. La Commissione finanze e tesoro ha dato, dal canto suo, un parere molto complesso, e mi pare che abbia anche un po' esorbitato facendo quello che io nella mia Commissione non feci fare. Tale parere, data la sua complessità, va dunque studiato con attenzione per poter addurre le relative risposte; ed io ritengo che la Commissione non possa ora affrontare l'esame. Non sarei perciò alieno dal proporre il rinvio della discussione del presente disegno di legge tanto più che, data l'aria che spira in questi giorni, non sappiamo neppure se potremo portarla a termine; faremmo un lavoro inutile cominciando e non finendo.

SIBILLE. Sono pienamente d'accordo col relatore. Non possiamo fare sempre stralci; diventeremmo altrimenti una Commissione ... di stralci e non una Commissione legislativa. Quanto al parere della 5^a Commissione, esso mi consola perchè, realmente, io mi aspettavo un parere molto più negativo.

Onorevoli colleghi, è veramente necessario dare alla legislazione sulle farmacie una nuova regolamentazione. Il problema della commerciabilità clandestina è uno di quelli che più hanno bisogno di una soluzione. È doloroso riconoscerlo, ma la legge del 1913 non

ha mai funzionato, con nessuna minaccia, e si è sempre commerciato clandestinamente, non pagando le imposte allo Stato; col presente disegno di legge invece tali imposte si pagano. Inoltre non c'erano contributi sufficienti per le farmacie rurali, e col presente provvedimento invece si avranno. E infine forse faremo scendere un po' il prezzo di alcune farmacie, e con ciò valorizzeremo il mercato.

Penso pertanto che dobbiamo seguire il ragionamento del senatore Zelioli Lanzini: andare avanti, lavorare. Purtroppo in guerra si spara anche un minuto prima dell'armistizio, e qualcuno muore. Quindi lavoriamo tranquilli fino all'ultimo.

Parliamoci chiaro: il mio è già uno stralcio; nei due anni di studio insieme alla Sottocommissione mi sono reso conto che vi sarebbero cose ben più ampie da farsi. Ma ad un certo momento, allo scopo di moralizzare e normalizzare il commercio delle farmacie, ho pensato di affrontare il tema sotto l'aspetto, pur se parzialmente stralciato, della creazione di una solidarietà tra i farmacisti per le classi meno provvedute permettendo a queste ultime di svilupparsi e potenziarsi nell'interesse delle popolazioni. E non si parli qui di tradizioni o non tradizioni: bisogna saper cambiare anche certe impostazioni giuridiche se si ritiene che ciò sia utile!

Il rilievo sulla poca giustezza della commerciabilità delle farmacie che hanno un contributo dello Stato non mi fa nessuna paura. Quanto alla percentuale dello 0,50 per cento, essa non fa certo diminuire il reddito delle grandi produzioni di farmacia, quando — prendiamo per esempio il solo prezzo fissato per la confezione di un prodotto — riuscendo a fare un contratto con la fabbrica che produce la scatoletta anziché a 10 poniamo a 8, si guadagna già solo su questo mezzo miliardo. Ora noi non chiediamo mezzo miliardo a tutti i produttori italiani col presente disegno di legge, ed essi guadagnano mezzo miliardo non sul prodotto, ma sulla sola scatoletta!

Non si può dire infatti che ci siano state a questo riguardo proteste eccessive. Qualche piccola protesta c'è stata; ma, valutando quelle che siamo abituati a ricevere, posso assicu-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

70ª SEDUTA (27 febbraio 1958)

rare la Commissione che le proteste che abbiamo avuto sono molto limitate. È stato indubbiamente più il consenso che il dissenso.

Quindi sarei dell'avviso di condurre avanti il lavoro tranquillamente, articolo per articolo. Sono anch'io d'accordo sul fatto che ci sono perfezionamenti e modificazioni da fare. La Commissione sa bene come è nato il presente disegno di legge, e se esso ha avuto una maturazione di pensiero, non ha avuto una maturazione di stesura.

CARELLI. Debbo premettere che il parere della 5ª Commissione è secondo me un po'... presuntuoso. Da un po' di tempo a questa parte la Commissione di finanza ha preso l'abitudine di invadere la competenza di altre Commissioni. Quando noi chiediamo alla 5ª Commissione il parere, esso deve esser dato sulla materia specifica di sua competenza che è soltanto di ordine finanziario; diversamente, di tutto il resto, di tutte le altre eventuali considerazioni, noi non dovremmo tener conto. Il collega Nacucchi ha rilevato come la Commissione della giustizia si sia espressa favorevolmente sul disegno di legge per la parte di sua competenza, quando invece la 5ª Commissione ha dichiarato incostituzionale un articolo. Ora il dichiarare incostituzionale un articolo è semmai di competenza della Commissione di giustizia, non della 5ª Commissione!

Nei riguardi della mancata copertura, rilevo che la Commissione di finanza, all'incerto di domani, vorrebbe sostituire l'irregolare certo di oggi: per non voler cioè affrontare una prova, essa sostiene la necessità di continuare in una cattiva strada quale è l'ordinamento attuale delle farmacie. D'altronde, non risponde a verità quanto afferma la 5ª Commissione: l'articolo 15 parla chiaramente indicando la copertura, e il presentatore del disegno di legge ha persino accettato il principio della esuberanza dei residui, tant'è vero che questa esuberanza dovrà essere devoluta a favore del settore assistenziale dei farmacisti. Quindi la certezza di copertura c'è.

Detto questo, vorrei pregare il Presidente di porre ai voti la mia proposta di stralcio. Ho una precisa ragione per insistere; è inutile parlarci con la benda sugli occhi. Evi-

dentemente noi siamo nella fase conclusiva della legislatura; l'altro ramo del Parlamento dovrà essere certamente sciolto, oppure terminerà di morte naturale; comunque noi non potremo che seguire la sorte della Camera dei deputati. Ciò pare ormai fuor di dubbio. Ad evitare pertanto che la discussione del presente disegno di legge sia portata troppo per le lunghe, ritengo logica la mia proposta di stralcio per favorire almeno il settore meno felice di tutto il complesso farmaceutico italiano.

Del resto, a dimostrare che le industrie possono, in un certo senso, fronteggiare le eventuali spese, basta un episodio. Ho fatto una indagine in alcune di esse: sapete quanto guadagnano i loro viaggiatori? Mi è stato riferito che guadagnano da un minimo di mezzo milione a un massimo di un milione al mese. Ora il grande margine che noi potremmo avere per favorire l'organizzazione futura delle farmacie è tale da darci la certezza di una conclusione concreta.

BOCCASSI. Poichè si tratta di una materia di notevole consistenza e mole, e poichè mi risulta che l'onorevole Marazza ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge molto simile a questo, penso che dovremmo prenderne visione per farne un tutto organico. Il presente disegno di legge è già uno stralcio rispetto a quelli che sono alla Camera, rispetto a quello dell'onorevole Marazza. Dovremmo riunirli tutti insieme, altrimenti ognuno di essi... rappresenta uno stralcio già di per se stesso. E poi si vorrebbe fare lo stralcio dello stralcio che propone il collega Carelli! Io sarei favorevole al rinvio della discussione.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Premetto anzitutto che la 5ª Commissione ha il diritto di interferire, non solo sulla copertura, ma anche su quella che è la distribuzione e l'organizzazione delle tassazioni nel movimento delle farmacie. Ciò deve restare chiaro.

Ritengo inoltre inopportuno fare uno stralcio del presente disegno di legge, come propone il senatore Carelli, — tanto più che uno stralcio già è stato fatto — per una conside-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)70^a SEDUTA (27 febbraio 1958)

razione che mi è stata prospettata dal Ministero di grazia e giustizia. Non voglio con ciò interferire nelle opinioni dei vari giuristi presenti dei quali sto aspettando le decisioni, ma il Ministero della giustizia sollevava già la questione dell'opportunità o meno di portare avanti la discussione del presente provvedimento mentre era già stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge stralcio d'iniziativa del senatore Ciasca, e dichiarava chiaramente che anche quello doveva rientrare in questo, onde avere una visione completa del problema e non adottare dei provvedimenti che poi sarebbero stati in contrasto con altri.

Pregherei quindi la Commissione di procedere nella discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio presentata dal senatore Carelli.

(Non è approvata).

ZELIOLI LANZINI, relatore. Vorrei dare ai colleghi una visione... panoramica del problema. Non farò alcun riferimento a dati di ordine storico, perchè la relazione del senatore Sibille è su questo punto esauriente. Parlerò soltanto delle leggi fondamentali che regolano tutta la materia e che senza dubbio devono essere tenute presenti dal legislatore attuale. Esse sono: la legge 22 dicembre 1888, n. 5854 (Crispi), la legge 22 maggio 1913, n. 468 (Giolitti), la legge 27 luglio 1934, numero 1265 (Mussolini). In queste leggi sono contemplate le varie forme e le varie categorie di farmacie, così distinte: A) quelle di nuova istituzione autorizzate dal Prefetto ai sensi dell'articolo 104 della legge 27 luglio 1934, n. 1265, secondo le modalità ivi contenute, cioè criterio della popolazione e limite della distanza; in esse sono comprese le farmacie rurali istituite in Comuni o centri con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; B) quelle di vecchia istituzione — cosiddette legittime — esistenti alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, per le quali era concesso l'esercizio « vita durante » al titolare o il diritto di vendita (articolo 368 del testo unico) o il diritto di trasferimento *una tantum* per successione o per atto tra

vivi (articolo 369 del testo unico); C) quelle di antico diritto o privilegiate per l'articolo 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, cioè: a) provenienti dall'ex-Regno di Sardegna; b) antiche farmacie del Lombardo-Veneto; c) antiche farmacie degli Stati pontifici; d) antiche farmacie del Novarese fra Sesia e Ticino e dell'Oltre Po pavese; e) tutte le altre che in ogni Provincia ebbero una concessione privilegiata perpetua e che ebbero a suo tempo il riconoscimento del diritto da parte dello Stato. Da notare che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, — e ciò è importante — ha abrogato l'articolo 374 del testo unico e ai titolari del loro esercizio è riconosciuto il diritto di continuare per la durata della loro vita.

Altre categorie di farmacie sono: 1) quelle gestite da Comuni, istituzioni di assistenza e beneficenza, enti pubblici, società cooperative di previdenza e di consumo, già titolari di farmacie al 31 marzo 1934, per le quali è consentita la continuazione dell'esercizio senza limiti (articolo 371 del testo unico); 2) quelle gestite da società ed enti non previsti nella categoria di cui sopra, ma che siano titolari di farmacie legittime autorizzate secondo norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, per le quali l'esercizio è limitato ad un trentennio dal 31 marzo 1934 — cioè sino al 1964 — e titolari di farmacie privilegiate per le quali il termine è prorogato, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, al 15 ottobre 1976; 3) quelle di diritto reale nei territori annessi (legge austriaca 18 dicembre 1906, n. 5, 134 I), per le quali il diritto dei proprietari, eredi ed aventi causa di esercitare è scaduto il 28 giugno 1953 (trent'anni dalla pubblicazione del regio decreto 13 maggio 1923 di estensione della legge sanitaria del Regno ai territori delle nuove province); 4) quelle di diritto personale, come sopra, per cui è stato riconosciuto ai proprietari, eredi ed aventi causa il diritto di esercizio per la durata di vent'anni (cioè fino al 28 giugno 1943; ed anche queste sono già scadute).

Qual'è l'attuale regime in fatto di esercizio di farmacie? È il regime previsto dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, « Regolamento per il servizio farmaceutico », e dal

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)70^a SEDUTA (27 febbraio 1958)

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che dispone, cito le cose più importanti: A) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, dietro espletamento di pubblico concorso bandito dal Prefetto e giudicato da apposita Commissione speciale istituita al principio di anno in ogni Prefettura; B) le farmacie di nuova istituzione vengono messe a concorso; C) le farmacie già esistenti possono essere trasferite con particolari modalità: obbligo del concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, previa corresponsione di indennità stabilita dalla legge, sempre però a seguito di pubblico concorso; D) una speciale indennità di residenza è stabilita per i titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione in centri con meno di 5.000 abitanti e nei quali non esista farmacia o sia andato deserto il concorso; è pure prevista l'indennità per le farmacie rurali che abbiano un reddito minimo o non lo raggiungano agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (legge 22 novembre 1954, n. 1107); E) il titolare autorizzato della farmacia è responsabile di fronte alla legge; può farsi sostituire temporaneamente da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al Prefetto; la sostituzione (articolo 31 del regio decreto 30 settembre 1938) è prevista per un periodo variabile da 15 giorni a due anni, ed oltre due anni per cause eccezionali di chiamata alle armi o per necessità di pubblico servizio di carattere non permanente; F) l'apertura o l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione; G) nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenza assoluta il figlio, o in difetto del figlio il coniuge del farmacista la cui farmacia sia stata messa a concorso, e purchè siano abilitati alla professione.

Ora, tutti i disegni di legge di iniziativa parlamentare, da quello dell'onorevole L'El-tore del 15 febbraio 1956, a quello dell'onorevole Marazza del 12 febbraio 1957, a quello dell'onorevole Cappugi del 28 novembre 1957, a quello dei senatori Carelli ed Elia del 5 ottobre 1956, tendono ad un nuovo ordinamento

per quanto riguarda: a) l'attribuzione della titolarità del diritto all'esercizio della farmacia; b) l'autorizzazione all'apertura delle farmacie in ordine al territorio e alla frequenza della popolazione; c) la successione per morte o per atto tra vivi delle farmacie; d) la disciplina delle farmacie rurali e la necessità di migliorare il trattamento dei titolari e il servizio nell'interesse esclusivo degli abitanti.

Bisogna aggiornarsi; le nuove esigenze delle popolazioni, il radicale mutamento delle funzioni professionali del farmacista, il sensibile numero di giovani laureati e diplomati che premono attorno a una organizzazione forte di vecchi privilegi rendono necessaria una regolamentazione in senso moderno di questa materia. L'attuale ordinamento legislativo torna a vantaggio non esclusivo del pubblico servizio, ma di interessi patrimoniali e commerciali di natura privastistica.

Si deve mantenere il sistema attuale del concorso — modificando la struttura delle Commissioni, le modalità di procedura e di conferimenti — o invece si deve abolire il concorso subordinando l'assegnazione delle farmacie nuove e il trasferimento di quelle esistenti all'autorizzazione governativa?

È il primo e più importante quesito. Il concorso — anche se reso più rigoroso dal disegno di legge che il relatore del provvedimento del senatore Ciasca, Cusenza, ha così bene illustrato e che la nostra Commissione ha con opportuni emendamenti approvato — potrebbe sembrare superato dalle esigenze di un servizio moderno, più snello, di quella attività che un tempo era rivolta ai preparati galenici e che ora invece è diventata prevalentemente commerciale, perchè intesa al collocamento delle specialità che a dovizia, cioè a decine di migliaia, vengono preparate dall'industria chimico-farmaceutica italiana e straniera; ma non lo è. Gli studi della Sottocommissione hanno portato a conclusioni pressochè conformi e che il relatore Sibille ha formulato in articolazioni che ribadiscono il carattere di servizio pubblico e di assistenza sanitaria dell'esercizio farmaceutico attraverso l'intervento dello Stato, nelle forme dell'autorizzazione, della vigilanza, della discipli-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

79ª SEDUTA (27 febbraio 1958)

na professionale, dell'ordinamento circoscrizionale.

È chiaro che col decorrere del tempo e con l'estinguersi dei diritti patrimoniali e personali circa l'esercizio delle farmacie verrà a cadere il complicato sistema legislativo che per il contrasto di interessi cospicui determina ragioni di contesa avanti le Magistrature giudiziaria e amministrativa. Conviene, dunque, stabilire una forma di transazione che faciliti l'avviarsi alla normalità in un settore turbato dalle interferenze più disparate. Abolire il concorso è un fuor di luogo; si verrebbe praticamente a ridurre la farmacia ad un negozio.

Occorrono garanzie che le leggi sanitarie hanno regolato e che devono tuttora conservarsi o rafforzarsi. Si tratterà di adeguare invece ai tempi nuovi: a) la regolamentazione delle piante organiche, in ordine ai trasferimenti delle sedi e alla istituzione di nuovi esercizi; b) la disciplina della trasferibilità dei complessi patrimoniali delle farmacie e

delle attribuzioni dei diritti di titolarità dell'esercizio; c) il potenziamento delle farmacie rurali a favore delle popolazioni, migliorando le condizioni di esistenza economica dei titolari.

Finita questa premessa di ordine generale, ritengo, onorevoli colleghi, che si possa passare senz'altro all'esame degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo in altra seduta allo esame e alla votazione degli articoli. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,45.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.